

N. 00286/2023 REG.RIC.

Publicato il 28/11/2023

N. 00160/2023 REG.PROV.CAU.

N. 00286/2023 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo
Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro
generale 286 del 2023, proposto da

A.S. Teate Volley A.S.D., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Di Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Vasto, via San Rocco 74;

contro

Comune di Chieti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Morgione, Patrizia Tracanna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,
anche inaudita altera parte

mediante decreto presidenziale ex art. 56 c.p.a.,

- della “Determinazione n. 859 del 9 ottobre 2023 (reg. III settore prot. n. 90 del 6 ottobre 2023”) avente ad oggetto: *“affidamento in uso e gestione in concessione dell’Impianto Sportivo Comunale denominato “Polifunzionale di Filippone” alla A.S. Teate Volley – decadenza contrattuale”*, a firma del dirigente del Settore III (Servizio Sport) del Comune di Chieti, Arch. Carlo Di Gregorio, datata 9/10/2023, notificata all’odierna ricorrente in data 19 ottobre 2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Chieti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2023 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori gli Avv.ti Giovanni Di Santo e Patrizia Tracanna;

Ritenuto che, alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase, il ricorso non appare sostenuto dal necessario *fumus boni iuris*;

Rilevato che la ricorrente A.S. Teate Volley è concessionaria di affidamento in uso e gestione dell'impianto sportivo comunale "*Polifunzionale di Filippone*", giusta Convenzione stipulata con il Comune di Chieti in data 19 aprile 2007, che è destinato allo svolgimento dei seguenti sport: "*Principale: Calcio A5 - Basket-Pallavolo - Complementari: Pattinaggio*" (art. 2 della Convenzione);

Considerato che lo scopo della concessione consiste nell'utilizzo delle strutture del predetto impianto "*per le finalità sportive e sociali che la società concessionaria persegue...*" (art. 1 della Convenzione – SCOP0) e che

l'Associazione dilettantistica
ricorrente è iscritta nel Registro
Nazionale delle Associazioni e
società sportive dilettantistiche a
far data dal 27/04/2006 per la
disciplina praticata "*Pallavolo*";

Rilevato altresì che la ricorrente,
dopo essere stata autorizzata in
data 31.01.2022 dall'ente civico
resistente, ai sensi dell'art. 11 della
Convenzione, ad effettuare il
cambio di destinazione d'uso
dell'attuale campo di calcetto,
ubicato all'esterno della struttura
nell'area pertinenziale
dell'impianto, in tre campi da Padel,
ha realizzato ulteriori tre campi da
Padel anche all'interno
dell'impianto medesimo in assenza
di autorizzazione comunale;

Ritenuto che la condotta della concessionaria si ponga in contrasto con la Convenzione e, segnatamente, con il citato art. 2 nonché con l'art. 11 a termine del quale *"...il concessionario, durante il periodo della concessione, non potrà apportare modifica alcuna agli impianti ed attrezzature esistenti, senza le prescritte autorizzazioni di legge e la preventiva autorizzazione formale del Comune..."*;

Ritenuto altresì che la CILA in sanatoria presentata dalla ricorrente, che rileva peraltro soltanto per i profili strettamente urbanistici, non può consentire di superare le violazioni dell'accordo convenzionale in assenza della

previa autorizzazione dell'Ente proprietario-concedente, pur avendo la ricorrente dichiarato ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in sede di presentazione della CILA, *“di non avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori”*;

Ritenuto inoltre che la realizzazione di un campo da Padel non possa considerarsi un intervento rientrante nel campo applicativo dell'art. 6, comma 1, lett. e bis del D.P.R. n. 380/2001 atteso che le relative opere di copertura *“non possono certamente qualificarsi come opere precarie ad uso*

transitorio per l'evidente rilievo che le stesse, in considerazione della loro funzionalizzazione a soddisfare esigenze stabili -campi da padel-, sono state realizzate non già per un uso per fini temporanei e contingenti, bensì per un utilizzo destinato a protrarsi nel tempo (in tali termini, T.A.R. Lecce sentenza 20 novembre 2023 n. 1286);

Ritenuto, in definitiva, che l'Amministrazione abbia fatto un corretto esercizio del potere di disporre la decadenza del rapporto convenzionale come previsto dall'art. 19 della Convenzione;

Ritenuta, pertanto, l'insussistenza del *fumus* di fondatezza;

Ritenuto, quanto al *periculum in*

mora, che nella ponderazione dei contrapposti interessi, debba darsi prevalenza all'interesse pubblico connesso alla corretta gestione dell'impianto per lo svolgimento, a beneficio della intera collettività, delle pratiche sportive a cui lo stesso è dedicato, che può essere assicurata direttamente dal Comune o tramite nuovo soggetto affidatario da individuare secondo procedure ad evidenza pubblica sulla base dei criteri stabiliti dalla L.R. 19 giugno 2012, n. 27;

Ritenuto da ultimo di compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo
Regionale per l'Abruzzo sezione

staccata di Pescara (Sezione Prima) respinge la domanda di tutela cautelare.

Compensa le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Massimiliano Balloriani, Presidente
FF

Maria Colagrande, Consigliere

Giovanni Giardino, Referendario

novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Massimiliano Balloriani, Presidente
FF

Maria Colagrande, Consigliere

Giovanni Giardino, Referendario,
Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Giovanni Giardino	Massimiliano Balloriani

IL SEGRETARIO